

## Edizione di giovedì 4 ottobre 2018

### IVA

#### Ritrattazione e revoca della dichiarazione d'intento

di Marco Peirolo

### AGEVOLAZIONI

#### Aliquota ACE da utilizzare in assenza del 31.12

di Alessandro Bonuzzi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

#### Neutralità "condizionata" per il conferimento di ramo d'azienda

di Fabio Landuzzi

### CONTENZIOSO

#### Inammissibili i motivi di ricorso per cassazione "non chiari"

di Francesco Rizzi

### IVA

#### Rettifica della detrazione Iva dal riscatto dell'immobile

di EVOLUTION

## IVA

---

### **Ritrattazione e revoca della dichiarazione d'intento**

di Marco Peirolo

In un [precedente intervento](#) è stato messo in luce che le operazioni detassate ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), a differenza di quelle delle precedenti lettere a) e b), **“nascono” imponibili per diventare non imponibili** a seguito della consegna al cedente/prestatore della **dichiarazione d'intento** unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'**individuazione della genesi** delle cessioni e delle prestazioni poste in essere nei confronti degli esportatori abituale è **fondamentale**, come sottolineato da **Assonime** nella **circolare n. 20 del 17.09.2018**, per determinare il trattamento impositivo applicabile nel caso in cui al fornitore venga manifestata, **esplicitamente o per comportamento concludente**, l'intenzione di non avvalersi più della facoltà di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'Iva.

Prima di approfondire tale ipotesi, è opportuno ricordare che la **genesi** delle operazioni effettuate a favore degli **esportatori abituali** assume rilevanza anche nel caso in cui la **dichiarazione d'intento** sia **mendace**.

In questa evenienza, il cessionario/committente non ha diritto di acquistare i beni/servizi senza applicazione dell'imposta, in quanto l'operazione **mantiene ab origine** la qualifica di **operazione imponibile**, essendo il passaggio alla non imponibilità collegato allo *status* di esportatore abituale dell'acquirente e, dunque, alla corretta emissione e presentazione della **dichiarazione d'intento**.

Tenuto conto che la **dichiarazione d'intento** è da intendere come un **atto fiscalmente rilevante ed, in quanto tale, ritrattabile** dal cessionario/committente, la rimozione del vizio che esclude la non imponibilità fa sì che l'operazione ridiventi **imponibile**.

Nella situazione in esame, il cedente/prestatore è obbligato, secondo la regola generale dell'[articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), all'applicazione dell'imposta mediante **nota di variazione in aumento** a carico del cessionario/committente e, inoltre, al cessionario/committente che abbia rettificato la dichiarazione d'intenti **non si applica la sanzione proporzionale**, dal 100 al 200% dell'imposta, siccome è stato eliminato completamente il rischio di perdita erariale (**Cass. n. 8362/2002**).

Passando all'ipotesi in cui l'esportatore abituale **non intenda più avvalersi della facoltà** di acquistare beni/servizi senza Iva, in altro [precedente intervento](#) è stato evidenziato:

- da un lato, che l'esportatore abituale **può revocare la dichiarazione d'intento**, senza che sia previsto a tal fine un **modello specifico** e un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate,
- e, dall'altro, che, a seguito della revoca, il cedente/prestatore **deve emettere fattura con addebito dell'Iva**.

Tali conclusioni sono state confermate dall'Agenzia delle Entrate nella **consulenza giuridica n. 954-6/2018 dell'11 luglio 2018** e sono allineate alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 5174/2018**, secondo cui, *“qualora la dichiarazione venga revocata, l'effetto esonerativo cessa immediatamente – o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza – e la fatturazione che venga emessa in un momento successivo deve necessariamente tenerne conto, restando l'intera operazione soggetta al regime ordinario”*.

Costituisce **regola generale**, del resto, che **le operazioni economiche sono imponibili**, sicché la mancanza di alcuna delle condizioni che legittimano il regime di esenzione comporta necessariamente **la piena riattivazione della regola generale**, non potendosi considerare logicamente estendibile – oltre che inammissibile, in quanto risultato di analogia – l'applicazione dei requisiti richiesti per la piena efficacia della dichiarazione d'intenti all'opposta situazione”.

L'Agenzia delle Entrate, nel documento richiamato, ha ulteriormente aggiunto che, *“il cessionario può manifestare al cedente la volontà di non avvalersi dell'utilizzo del plafond anche per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata”* e, inoltre, *“il cliente/esportatore abituale, che non intenda avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, e, dunque, dell'utilizzo del plafond, possa esprimere tale volontà non necessariamente attraverso una manifestazione espressa, ma anche attraverso comportamenti concludenti”*.

Significativo in tal senso è, ad esempio, il **pagamento dell'Iva addebitata in rivalsa** da parte del cedente/prestatore e l'**esercizio del diritto alla detrazione**”.

È il caso di osservare che la detrazione è ammessa **al di fuori di un contesto di frode**, nel qual caso la disposizione dell'[articolo 6, comma 6, DLgs. 471/1997](#), novellata dalla **Legge di Bilancio 2018**, renderebbe indetraibile l'imposta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### **Aliquota ACE da utilizzare in assenza del 31.12**

di Alessandro Bonuzzi

Rispondendo all'**interpello n. 954-124/2018**, presentato ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#), la Direzione Regionale della Lombardia affronta la questione relativa alla corretta **aliquota ACE** da utilizzare allorquando il periodo d'imposta, iniziato l'1.1, si chiuda prima del 31.12.

In particolare, nel caso analizzato, la società istante ha **modificato** nel corso del 2017 la **durata del periodo d'imposta** passando da un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a un periodo d'imposta 1.10 – 30.9. Sicché nel **2017** – anno di variazione – l'esercizio **è iniziato l'1.1. e si è chiuso il 30.9.**

Atteso che in tale periodo d'imposta non è ricompreso **né il 31.12.2016 né il 31.12.2017**, è sorto il dubbio se per esso deve trovare applicazione l'aliquota ACE del 4,75% oppure dell'1,6%. Si ricorda, infatti, che l'[articolo 7 D.L. 50/2017](#) ha modificato, **dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016**, l'[articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011](#) prevedendo che:

- per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016**, l'aliquota ACE è fissata al 4,75%;
- per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2017**, l'aliquota ACE è fissata all'1,6%;
- dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'aliquota ACE è fissata all'1,5%.

**Letteralmente** l'attuale versione dell'[articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011](#) stabilisce che **“Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento”**.

Peraltro, nell'istanza la società interpellante fa notare che, avendo essa deciso in prima battuta di applicare l'aliquota dell'1,6%, il programma di controllo del modello Redditi 2017, proprio per effetto di tale scelta, segnala un **errore bloccante** che determina lo **scarto** della dichiarazione rendendo, quindi, **impossibile l'invio** del modello.

Attesi questi problemi informatici, la **soluzione interpretativa prospettata** dalla contribuente va nel senso di calcolare l'ACE del periodo d'imposta 1.1 – 30.9.2017 utilizzando l'aliquota del 4,75%.

Non è però di tale avviso la DRE Lombardia. A parere del Fisco, quando il periodo d'imposta di riferimento **non comprende il 31.12**, divenendo quindi impossibile individuare la corretta aliquota ACE da utilizzare in base al criterio ordinario, si deve far riferimento alla **sequenza temporale** dei periodi d'imposta così come prevista nell'[articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011](#). Nel caso affrontato diventa allora applicabile l'aliquota dell'1,6%, poiché trattasi della misura applicabile dal **settimo periodo d'imposta** nonché per il periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31.12.2016.

Relativamente alla compilazione della dichiarazione, siccome il **prospetto ACE** del quadro RS del **modello Redditi 2017** reca come dato non modificabile l'aliquota del 4,75%, dalla **colonna 7** del rigo RS113 deve risultare un importo che moltiplicato per il 4,75% risulti pari all'ammontare dell'**agevolazione** effettivamente **spettante**, calcolato con l'aliquota dell'1,6%.

Pertanto, laddove l'**incremento** del patrimonio netto sia pari a 20.000, il patrimonio netto al 30.9 sia pari a 30.000 e, conseguentemente, l'**ACE spettante** risulti pari a 320 ( $20.000 \times 1,6\%$ ), nella **colonna 7** (e quindi nella **colonna 1**) del **rgo RS113** deve essere indicato l'importo di **6.737** ( $320 / 4,75\%$ ).

Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE  
CON BRUNO DE ROSA**  
Scopri le sedi in programmazione >

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Neutralità “condizionata” per il conferimento di ramo d’azienda***

di Fabio Landuzzi

Nella [risoluzione 63/E/2018](#) l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad una operazione di **conferimento di un ramo di azienda appartenente ad una stabile organizzazione** in Italia di una **società residente in altro Stato della UE** in favore di una società di capitali residente in Italia ed appartenente allo stesso gruppo di imprese.

**Due sono gli aspetti di particolare interesse** che sono stati sottoposti alla soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate:

- il primo riguarda l’assoggettamento di una siffatta operazione al **regime di neutralità** prescritto dall’[articolo 176 Tuir](#) per le operazioni di conferimento di azienda (e di ramo di azienda) “domestiche”;
- il secondo riguarda invece la fiscalità delle **vicende afferenti la partecipazione nella società conferitaria** conseguente alla esecuzione del conferimento e quindi all’aumento del capitale sociale della conferitaria.

Al primo dei due quesiti, quello afferente il **regime fiscale** della descritta operazione, l’Amministrazione fornisce risposta positiva, e lo fa a partire dalla riconducibilità del caso di specie nell’ambito della disposizione contenuta all’[articolo 178, comma 1, lett. c\), Tuir](#); da ciò consegue, in forza del rinvio operato dal successivo [articolo 179, comma 2, primo periodo, Tuir](#), l’**applicazione** anche alla siffatta operazione del **regime di neutralità necessaria prescritto dall’articolo 176 Tuir**.

Tuttavia, nell'affrontare in modo più articolato il secondo tema in discussione, quello riferito agli effetti dell'operazione di conferimento sulla partecipazione al capitale della conferitaria, l'Agenzia delle Entrate fornisce anche una puntualizzazione circa la **condizione** che deve realizzarsi perché il conferimento in questione possa fruire del predetto **regime di continuità di valori fiscali**.

Con riguardo alla **partecipazione**, i **temi dubbi** sono essenzialmente due: **a quale entità deve essere “assegnata” la partecipazione** al capitale della conferitaria riveniente dalla esecuzione del conferimento? Ovvero, alla **stabile organizzazione**, oppure alla sua **casa madre** estera? E, ove si ritenesse che la partecipazione debba essere attribuita alla stabile organizzazione, a quale **regime fiscale** dovrebbero essere soggette le sue successive **vicende traslative**?

Nell'esaminare tali aspetti, l'Agenzia delle Entrate ritorna dapprima proprio sul tema della **neutralità fiscale** del conferimento per il soggetto conferente (la stabile organizzazione),

evidenziando che tale neutralità **può essere applicata solo se la partecipazione** al capitale della conferitaria **confluisce nella contabilità della stabile organizzazione**, in quanto entità dante causa da cui provengono gli elementi che compongono il compendio aziendale conferito.

Quindi, le partecipazioni emesse dalla conferitaria devono, secondo la soluzione a cui accede la **risoluzione** in commento, essere **attribuite alla stabile organizzazione** italiana conferente se si vuole accedere al regime di neutralità di cui all'[articolo 176 Tuir](#).

E se ciò non accadesse, ovvero se le partecipazioni fossero **attribuite direttamente alla casa madre estera**?

Le partecipazioni **si intenderebbero realizzate** (dalla stabile organizzazione) **al loro valore normale**, in forza dell'[articolo 179, comma 6, Tuir](#). Quindi, in ogni caso, ai fini fiscali è come se dette partecipazioni transitassero comunque – anche per finzione fiscale – nel patrimonio della stabile organizzazione per essere realizzate al loro **valore normale**.

L'Agenzia delle Entrate richiama poi **un'ulteriore condizione** affinché il regime di neutralità possa funzionare: **l'assegnazione delle partecipazioni** al capitale della conferitaria al patrimonio della stabile organizzazione deve essere accompagnato da una **“connessione funzionale”** tra detta partecipazione e il patrimonio stesso della stabile organizzazione.

Infine, il tema del regime fiscale delle **vicende traslative della partecipazione** ricevuta dalla stabile organizzazione. Sia ove si tratti di **assegnazione alla casa madre** estera immediata, vuoi perché così deciso in atti o vuoi perché non vi sia connessione funzionale con la stabile organizzazione, la **plusvalenza** realizzata potrà beneficiare della **participation exemption**, ricorrendo le condizioni prescritte dall'[articolo 87 Tuir](#). A questo riguardo, il **valore fiscale di carico delle partecipazioni** corrisponderà al **valore fiscale del ramo di azienda conferito** per la stabile organizzazione conferente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTENZIOSO

---

### ***Inammissibili i motivi di ricorso per cassazione “non chiari”***

di **Francesco Rizzi**

Il **ricorso per cassazione** è un mezzo d'impugnazione “a critica vincolata”, in quanto le **censure** esperibili possono rientrare solamente nelle “**tassative**” ipotesi previste dall'[articolo 360, comma 1, c.p.c.](#)

In particolare, i **motivi** di impugnazione, specificatamente elencati ai **numeri da 1 a 5** del predetto comma 1, sono i seguenti:

- motivi attinenti alla **giurisdizione**;
- **violazione** delle norme sulla **competenza** (quando **non** è prescritto il **regolamento di competenza** che però **non** trova applicazione in ambito tributario);
- **violazione o falsa** applicazione di **norme di diritto** e dei **contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro**;
- **nullità** della **sentenza** o del **procedimento**;
- **omesso** esame circa un fatto **decisivo** per il giudizio che è stato oggetto di **discussione** tra le parti.

I suddetti motivi devono inoltre essere **prospettati** dal ricorrente rispettando la cosiddetta **“regola della chiarezza”** secondo cui, **a pena d'inammissibilità**:

- nella formulazione dei motivi non devono esserci sovrapposizioni o addirittura mescolanze di mezzi di impugnazione **eterogenei**;
- le censure **non** devono essere **formulate** come una mera **elencazione** di tutte le **norme asseritamente violate**, prospettando una **pluralità** di questioni, ma **ogni motivo** deve riguardare **una sola** delle **ipotesi** previste ai superiori numeri da 1 a 5 del predetto [articolo 360, comma 1, c.p.c.](#).

Nello specifico, detta **regola** trovava inizialmente un sostegno **normativo** nell'**abrogato articolo 366 bis c.p.c.** secondo cui “*nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito in diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione*”.

Nonostante l'**abrogazione** dell'[articolo 366 bis c.p.c.](#) ad opera dell'[articolo 47, comma 1, lett. d\), L. 69/2009](#), i giudici di vertice hanno continuato a ritenere tale **regola della chiarezza** come

immanente nel nostro **ordinamento** poiché:

- “esprime un **principio generale** del diritto **processuale**” (cfr. **Cassazione, sentenza n. 9570/2017**);
- è “**desumibile dall'obiettivo** del sistema di attribuire rilevanza allo **scopo** del processo costituito dalla tendente **finalizzazione** ad una decisione di **merito**” (cfr. **Cassazione, sentenza n. 18021/2016**);
- ritenere **ammissibili** i motivi formulati in **violazione** della regola della chiarezza “significherebbe **affidare** alla corte di cassazione il compito di **enucleare** dalla mescolanza dei motivi le **parti** concernenti le **separate censure**”, compito che evidentemente **non** le è proprio poiché le è “*del tutto precluso dalla legge*” (cfr. **Cassazione, sentenza n. 18021/2016**).

Finora la Suprema Corte ha quindi **sempre** confermato l'**orientamento** in base al quale devono ritenersi **inammissibili** i **motivi** di ricorso per cassazione che **non** rispettano la “**regola della chiarezza**”.

Ciò è quanto emerge anche dalla recente [sentenza n. 20288 del 31.07.2018](#), ove i giudici di vertice hanno dichiarato **inammissibile** il motivo in cui il **contribuente** lamentava **congiuntamente**:

- la **violazione** e la **falsa** applicazione di norme di **diritto** ai sensi dell'[articolo 360, n. 3, c.p.c.](#), scaturente dall'asserita **inoservanza** dell'[articolo 42 D.P.R. 600/73](#) e dalla conseguente **nullità** dell'avviso di accertamento per **mancanza** dei presupposti di **fatto** e di **diritto**;
- la **nullità** della **sentenza** e del **procedimento** ai sensi dell'[articolo 360, n. 4, c.p.c.](#) per **violazione di legge** derivante dalla **mancata** considerazione della **prova** fornita dal contribuente in corso di **accertamento**, e pertanto dal mancato rispetto del **principio** della **parità** delle armi in relazione a quello di **difesa**, con inevitabile **violazione** degli [articoli 3 e 24 Cost.](#).

Per la **Cassazione**, al **contrario** di quanto fatto dal **ricorrente**, la **prospettazione** dei **motivi** di ricorso avrebbe dovuto essere **omogenea** e **chiara**, nel senso che **ciascun** motivo avrebbe dovuto riferirsi **solamente** a una delle **ipotesi** contemplate dal succitato [articolo 360](#), **non** potendo il ricorrente **formulare** doglianze relative a **più** ipotesi **congiuntamente** o addirittura inerenti profili di **merito** e **non** di **legittimità**.

Secondo la Corte, infatti, “è **inammissibile** la **mescolanza** e la **sovraposizione** di mezzi di impugnazione **eterogenei**, facenti riferimento alle diverse **ipotesi** contemplate dall'[articolo 360 c.p.c., comma 1, sussumendole, indifferentemente](#), quale **vizio** di norme di **diritto** ovvero quale **error in procedendo** (che a differenza dell'**error in iudicando** legittima l'accesso **diretto** agli atti da parte del giudice di **legittimità**); in tal modo da un lato viene **negata** la **regola della chiarezza** del motivo di ricorso per cassazione e dall'altro viene, **inammissibilmente** richiesto alla Corte di dare essa stessa **forma** e **contenuto** giuridici al ricorso, **enucleando** dalla **mescolanza** dei **motivi** le **parti**

concernenti le **separate censure**".

Seminario di specializzazione

## PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE OPERATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

### **Rettifica della detrazione Iva dal riscatto dell'immobile**

di **EVOLUTION**

**La rettifica della detrazione dell'Iva è un istituto regolato dall'articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972, il quale prevede per gli immobili alcune disposizioni particolari.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo fornisce un inquadramento generale della fattispecie avendo particolare riguardo all'individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza.**

Con riferimento al **comparto immobiliare**, l'[articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972](#) prevede che l'impiego di **beni immobili**, entro il **periodo di osservazione fiscale** – ossia entro il **nono anno successivo** a quello dell'**acquisto** o dell'**ultimazione** della costruzione -, nell'effettuazione di **operazioni** (cessioni o locazioni) **che danno un diverso diritto alla detrazione**, determina la **rettifica** dell'Iva assolta o non assolta **a monte** per l'**acquisto**, la **costruzione** o la **ristrutturazione**.

**L'obbligo di rettifica con periodo di tutela fiscale di 10 anni** comprende, infatti, non solo l'imposta relativa all'acquisto dell'immobile o ai costi sostenuti per la sua costruzione, ma anche quella assolta per **interventi di riparazione** e di **recupero edilizio** qualora le stesse siano **incrementative** del valore dell'immobile.

Ai fini della rettifica, i fabbricati (o le porzioni di fabbricati) sono sempre considerati **beni ammortizzabili** e il **periodo di osservazione decennale** decorre dall'**acquisto** o dall'**ultimazione**.

Per quanto riguarda le **aree edificabili** oggetto di edificazione, il periodo di monitoraggio decorre dall'ultimazione del fabbricato ivi costruito.

Con la **risposta n. 3**, pubblicata in data **17 settembre 2018**, l'Agenzia delle Entrate, confermando quanto già affermato nella [circolare 26/E/2016](#), ha precisato che per gli immobili acquisiti alla fine del contratto di *leasing*, ai fini dell'individuazione del **dies a quo** per il

computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell'Iva, si deve far riferimento, "di regola", alla **data di esercizio del diritto di acquisto (data del riscatto) del bene da parte della società utilizzatrice**.

Tuttavia, occorre valutare se, in presenza di **particolari circostanze**, i beni immobili possano considerarsi **sostanzialmente acquistati prima** della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di **riscatto finale**. Ad esempio, ciò potrebbe accadere nel caso in cui il **maxi canone iniziale** risulti di **importo eccessivamente elevato** rispetto all'ammontare totale della locazione finanziaria.

Tipicamente per gli immobili possono trovare applicazione **due tipologie** di rettifica contenute nella norma:

- la rettifica della detrazione **specifica** ([articolo 19-bis.2, commi 2 e 3 D.P.R. 633/1972](#));
- la rettifica della detrazione **da pro-rata** ([articolo 19-bis.2, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

### Rettifica specifica



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >